

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale definitivo alla Società Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l. (P. IVA 10556641008), con sede legale in Via Morlupo, 23 – Capena (RM), in persona del legale rapp.te p.t. Quintiliani Roberto, per il presidio sanitario “Centro Diurno Socio Terapeutico”, con sede operativa in Via Madonna dei Due Ponti Km 3,300 - 00060 Capena (RM) – Revova del DCA n. U00252 del 19.6.2013.

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17.12.2013 il Dr. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21.3.2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: “Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro” e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accREDITAMENTO
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art.5, comma1, lett.b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. e ii;

VISTO il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 “Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell’accreditamento istituzionale, in attuazione dell’art. 13. comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010, avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. 90/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125.

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i.” con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell’autorizzazione, né in ordine al rilascio dell’accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011:

- a) le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;
- b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l’elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l’equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali del 04/07/2011 e

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

14/07/2011, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Località Passo del Cavallone - 00060 Capena (RM), del presidio denominato "Comunità Terapeutico Riabilitativa Reverie Comunità 1", gestito dalla Società Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l., con sede legale in Via G. D'Annunzio n. 5 - 00067 Morlupo (RM);

- "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto del Commissario n. U0007/2011 e s.m.i.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTO il DCA n. U00252 del 19.6.2013 avente ad oggetto "Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Associazione Reveire Comunità 1 alla Reveire Fondatori Impresa Sociale S.r.l. a seguito di cessione dell'autorizzazione. Rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l. (P. IVA 10556641008), con sede legale in Via G. D'Annunzio n. 5 - 00067 Morlupo (RM), in persona del legale rapp.te p.t. Quintiliani Roberto, per il presidio sanitario denominato "Centro Diurno Socio Terapeutico Reverie Comunità 1", con sede operativa in Via Madonna dei Due Ponti Km 3,300 - 00060 Capena (RM)";

DATO ATTO che con il predetto DCA n. U00252 del 19.6.2013 è stata rilasciata alla società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l." (P. IVA 10556641008), con sede legale in Via G. D'Annunzio n. 5 - 00067 Morlupo (RM), in persona del legale rapp.te p.t. Quintiliani Roberto, per il presidio sanitario denominato "Centro Diurno Socio Terapeutico Reverie Comunità 1", con sede operativa in Via Madonna dei Due Ponti Km 3,300 - 00060 Capena (RM):

- a) l'autorizzazione all'esercizio per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;
- b) l'accreditamento istituzionale definitivo per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;

VISTA la nota del 7.10.2013, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 23219 del 14.10.2013, e la relativa documentazione allegata che risulta conforme a quanto previsto dalla vigente normativa, con la quale il rappresentante legale della società "Reveire Fondatori Impresa Sociale S.r.l." chiede la modifica del DCA n. U00252 del 19.6.2013 per variazione della sede legale della stessa da via G. D'Annunzio, 5 - Morlupo (RM) a via Morlupo, 23 - Capena (RM);

RITENUTO, quindi;

- di revocare il DCA n. U00252 del 19.6.2013 al fine di adottare un unico titolo autorizzativo onnicomprensivo delle variazioni intervenute;
- di autorizzare la variazione della sede legale della società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l." da via G. D'Annunzio, 5 - Morlupo (RM) a via Morlupo, 23 - Capena (RM);
- di rilasciare alla società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l.", con sede legale in Via Morlupo, 23 - Capena (RM), per il presidio sanitario "Centro Diurno Socio Terapeutico", con sede operativa in Via Madonna dei Due Ponti Km 3,300 - 00060 Capena (RM):
 - a) la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;
 - b) l'accreditamento istituzionale definitivo per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- di revocare il DCA n. U00252 del 19.6.2013;

Segue decreto n. U00123/14

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- di autorizzare la variazione della sede legale della società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l." da via G. D'Annunzio, 5 – Morlupo (RM) a via Morlupo, 23 – Capena (RM);
- di rilasciare alla Società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l." (P. IVA 10556641008), con sede legale in via Morlupo, 23 – Capena (RM), in persona del legale rapp.te p.t. Quintiliani Roberto, nato a Roma il 14/06/1961, per il presidio sanitario "Centro Diurno Socio Terapeutico", con sede operativa in Via Madonna dei Due Ponti Km 3,300 - 00060 Capena (RM):
 - a) la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;
 - b) l'accreditamento istituzionale definitivo per le seguenti attività:
 - Centro diurno psichiatrico socio-terapeutico per n. 8 posti;
- di prendere atto che la Direzione Sanitaria risulta affidata al Dott. Felice Damiano Torricelli, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 22/11/1966, laureato in Psicologia, iscritto all'Ordine degli Psicologi del Lazio al n. 5317;
- di trasmettere il presente Decreto al legale rappresentante della società "Reverie Fondatori Impresa Sociale s.r.l.", nonché all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio;
- di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

